



*Associazione Italiana Costruttori Macchine,
Impianti, Attrezzature per la Produzione, la
Lavorazione e la Conservazione Alimentare*



STATUTO

ASSOFOODTEC

**Associazione Italiana Costruttori Macchine
Impianti ed Attrezzature per la Produzione,
Lavorazione, Conservazione Alimentare**



*Associazione Italiana Costruttori Macchine,
Impianti, Attrezzature per la Produzione, la
Lavorazione e la Conservazione Alimentare*



Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'associazione **ASSOFOODTEC** (di seguito denominata "Associazione") tra i Costruttori di Macchine, Impianti ed Attrezzature per la Produzione, Lavorazione, Conservazione Alimentare.

L'Associazione ha sede in Milano, nei locali della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA".

Art. 2 SCOPI

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindindustriale. L'associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea, quali:

- Studiare i problemi di carattere industriale e normativo che interessano le imprese associate;
- Organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di appartenenza delle imprese associate;
- Favorire organizzare e facilitare la partecipazione delle imprese associate a fiere specializzate, mostre, convegni;
- Promuovere manifestazioni nell'interesse della categoria;
- Costituire comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori di enti normatori nazionali e internazionali per lo studio e la formulazione di norme e regolamentazioni;
- Sviluppare rapporti con altre associazioni industriali di categoria sia nazionali che estere.

Art. 3 SOCI

Sono soci di diritto le imprese che fanno parte dei settori merceologici della Federazione ANIMA, di cui all'articolo 6, al momento dell'approvazione del presente statuto da parte dell'Assemblea.



*Associazione Italiana Costruttori Macchine,
Impianti, Attrezzature per la Produzione, la
Lavorazione e la Conservazione Alimentare*



Possono chiedere di aderire all'Associazione:

- a) In qualità di Soci Effettivi: le imprese individuate dall'art. 1.
- b) In qualità di Soci Aggregati: imprese o persone giuridiche che svolgono attività complementari o comunque connesse con quelle dei Soci Ordinari.

Possono aderire anche imprese, con impianti di produzione con sede all'estero.

I Soci dell'Associazione devono fare parte della Federazione ANIMA.

È possibile che un'impresa si associ anche se la propria attività comprende settori produttivi diversi da quelli di cui all'articolo 1. In questo caso la quota associativa (di seguito sarà denominata "quota associativa" la somma dei contributi dovuti all'associazione ed alla Federazione ANIMA); sarà calcolata solo considerando la parte dell'azienda che esercita una delle attività identificate dall'articolo 1.

Art. 4 ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La domanda di iscrizione all'Associazione ed alla Federazione ANIMA è predisposta da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Federazione ANIMA.

Le domande di iscrizione sono sottoposte dal Presidente all'approvazione del Consiglio Generale, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda alla Segreteria.

Quest'ultima comunica la decisione del Consiglio alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa che è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata o tramite pec, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.



Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le quote per nuove iscrizioni decorreranno dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data d'iscrizione, a seconda che la delibera venga adottata nel I° o nel II° semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa dei contributi dovuti dalle imprese associate: ogni pagamento dovrà dunque essere indirizzato alla Federazione stessa.

Art. 5 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale. Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

Art. 6 SETTORI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è composta da più settori merceologici, costituiti per rappresentare nel modo migliore verso i terzi le imprese associate e per rispettare le diverse tipologie di prodotti e di mercati che la stessa riunisce.

Ogni settore può organizzarsi al proprio interno nel modo che ritiene meglio adeguato a raggiungere i propri scopi, e decide sulle iniziative riguardanti i prodotti ed i mercati di propria competenza, con la sola preoccupazione di verificare l'interesse degli altri settori alle medesime iniziative, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse associative, nonché quelle messe a



*Associazione Italiana Costruttori Macchine,
Impianti, Attrezzature per la Produzione, la
Lavorazione e la Conservazione Alimentare*



disposizione dalla Federazione. Questo compito sarà svolto dalla Segreteria dell'Associazione.

Per raggiungere scopi comuni a tutti i settori possono essere costituite Commissioni idonee ad affrontare specifiche iniziative.

Sono di competenza di ciascun settore:

- a) l'elaborazione di norme tecniche, lo studio dei mercati, dei canali commerciali, dei problemi legali del settore;
- b) la collaborazione con gli organi competenti ad emanare norme di interesse per l'attività del settore;
- c) la promozione del lavoro dell'associazione verso imprese non ancora associate e la promozione del prodotto nei confronti dei clienti;
- d) lo sviluppo di iniziative con lo scopo di promuovere la conoscenza delle potenzialità dei prodotti e delle tecniche di impiego degli stessi.
- e) La realizzazione e partecipazione a iniziative promozionali (fiere, seminari, convegni, pubblicazioni) anche in collaborazione con i preposti enti governativi.

Ciascun settore può nominare un Presidente e deliberare un contributo economico annuale necessario a sostenere le attività decise dal comparto. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative.

I Presidenti dei settori merceologici sono di diritto Consiglieri del Consiglio Generale ASSOFOODTEC; inoltre sono Consiglieri della Federazione ANIMA e partecipano all'Assemblea ed al Consiglio Generale; possono delegare questa funzione al Presidente dell'Associazione.

La carica ha durata biennale e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi.

Art. 7 COMMISSIONI

Per raggiungere scopi comuni a tutti i settori, il Consiglio Generale può costituire Commissioni idonee ad affrontare specifiche iniziative.



*Associazione Italiana Costruttori Macchine,
Impianti, Attrezzature per la Produzione, la
Lavorazione e la Conservazione Alimentare*



Le Commissioni sono coordinate da un Presidente di Commissione che fa parte del Consiglio Generale e viene eletto dallo stesso.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investite di un'effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa. I soci aggregati non possono assumere cariche.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Generale durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi.

Art. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci Effettivi; può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum epistolare, con le stesse maggioranze previste per le sedute assembleari.

Il Presidente decide quale metodo di votazione sia opportuno e lo comunica attraverso la convocazione.

Ogni associato rappresenta un voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

Per la validità dell'assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa dei voti mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.



*Associazione Italiana Costruttori Macchine,
Impianti, Attrezzature per la Produzione, la
Lavorazione e la Conservazione Alimentare*



Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni socio può delegare ad un altro socio il proprio diritto di voto; nessun socio può presentare all'Assemblea più di due deleghe.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

I soci aggregati partecipano all'assemblea ed il loro voto ha valore consultivo.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative.

Art. 10 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito:

- a) di trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione.
- b) di deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Generale;
- c) di ratificare le contribuzioni associative fissate nell'ambito dei singoli settori e di deliberare stanziamenti a sostegno di iniziative che interessino tutti i settori dell'Associazione;
- d) di deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Generale;
- e) di deliberare l'adesione ad altre Associazioni.

Art. 11 CONSIGLIO GENERALE

Sono membri del Consiglio Generale i Presidenti dei settori merceologici e i Presidenti delle Commissioni.

Il Presidente convoca il Consiglio Generale almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire anche con tramite posta elettronica da inviarsi due giorni prima della data di convocazione.



*Associazione Italiana Costruttori Macchine,
Impianti, Attrezzature per la Produzione, la
Lavorazione e la Conservazione Alimentare*



Il Consiglio Generale è validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non rispondono alle convocazioni per tre volte consecutive.

Art. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE

Sono membri del Consiglio Generale i Presidenti dei settori merceologici e i Presidenti delle Commissioni.

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) sottopone alla ratifica dell'Assemblea le quote di adesione ai singoli settori merceologici;
- c) esamina i bilanci settoriali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- e) nomina il Presidente dell'Associazione, individuandolo tra i Soci Effettivi.

Art. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- c) in caso di improrogabile necessità e urgenza può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio o dell'Assemblea;
- d) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- e) è Consigliere dell'ANIMA, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Generale ANIMA.



*Associazione Italiana Costruttori Macchine,
Impianti, Attrezzature per la Produzione, la
Lavorazione e la Conservazione Alimentare*



Art. 14 SEGRETERIA

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.

Il Segretario provvede al rinnovo degli organi associativi, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili e la crescita dell'associazione, nell'interesse reciproco dei due enti.

Art. 15 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Presidente deve compilare un conto consuntivo della gestione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'esame del Consiglio Generale.

I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16 SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge.

Art.17 NORME GENERALI

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto verrà applicato lo Statuto ANIMA.